

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO DEL TRENTO  
SEZIONE I**

**Proc. N. 01/2024**

Reclamante: **ASD APECHERONZA BASKET AVIO**

**PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: Provvedimento Ufficiale n. 67 del 2023 – 2024 del Giudice Sportivo di Trento – pubblicato in data 09.02.2024 afferente la Gara 574 del 07.02.2024;**

\*\*\*

**La Corte Sportiva di Appello del Trentino Alto Adige**

- riunitasi in Camera di Consiglio in data 23 febbraio 2024 a seguito dell'udienza fissata dalla Presidente con provvedimento di data 19 febbraio 2024 per la discussione del Reclamo presentato in data 12 febbraio 2024 da ASD Apecheronza Basket Avio, con integrazione di motivi in data 15.02.2024, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di Trento n. 67 del 2023 – 2024 pubblicato in data 09.02.2024 afferente la Gara 574 del 07.02.2024 Apecheronza Basket Avio contro Virtus Alto Garda – campionato Under 19 Silver Maschile;

**PREMESSO CHE**

- con il reclamo in epigrafe indicato, unitamente alla successiva integrazione di motivi, la società ASD Apecheronza Basket Avio chiedeva la revisione del provvedimento di inibizione comminato al loro atleta GJONI DANIEL dal Giudice Sportivo regionale con comunicato n. 67 del 2023/2024 di data 09.02.2024;
- all'udienza del 23 febbraio 2024 veniva dichiarata ammissibile la dichiarazione scritta di Gjoni Daniel pervenuta in data 21 febbraio 2024 dalla società reclamante;
- all'udienza del 23 febbraio 2024 venivano dichiarate inammissibili le dichiarazioni scritte di Prandi Rudy, Pollini Rovereto e Nezc Mile pervenute in data 21 febbraio 2024 dalla società reclamante;
- lette ed esaminate le dichiarazioni rese dai due arbitri Lunardelli Luca e Brembilla Alberto all'udienza del 23 febbraio 2024;
- letta ed esaminata la dichiarazione resa da Gjoni Daniel nonché le dichiarazioni risultanti dal confronto verbale tra l'arbitro Brembilla Alberto e l'atleta Gjoni Daniel;
- considerato che la società reclamante, che non ha promosso istanza di sospensione dell'inibizione, ha riconosciuto le problematiche caratteriali dell'atleta su cui la società stessa sta lavorando ed ha chiesto la riduzione della sanzione dell'inibizione inflitta all'atleta nella misura massima prevista dall'art. 33, 2° comma, lett. A dal Giudice Sportivo di Trento;

\* \* \*

Tutto ciò premesso la Corte riforma parzialmente il provvedimento di inibizione ex art. 33, co. 1 n. 2 lett. A, adottata nei confronti dell'atleta GJONI DANIEL dal Giudice Sportivo di Trento con comunicato n. 67 del 2023 – 2024 pubblicato in data 09.02.2024 afferente la Gara 547 del 07.02.2024 per i seguenti

### **MOTIVI**

All'esito dell'istruttoria, l'episodio di *“atto di violenza nei confronti del primo arbitro”*, contestato al tesserato Gjoni Daniel ai sensi dell'art. 33, 1° co., n. 2 lett. A del Regolamento di Giustizia della FIP e oggetto di reclamo, risulta confermato.

Tuttavia, a seguito dell'audizione delle parti e del testimone Lunardelli, la condotta violenta del tesserato Gjoni – pur ritenuta molto grave – risulta ridimensionata: da una parte l'arbitro Brembilla precisa che *“è stato preso per la maglia un istante e non per il collo della maglia, escludendo tra l'altro di essere stato strattonato”*; dall'altra parte il tesserato Gjoni Daniel *non ricorda di aver toccato la maglietta ma ha ammesso che era molto arrabbiato e di aver usato termini ingiuriosi e minacciosi contro l'arbitro, non ricordando esattamente tutta l'azione a causa della concitazione del momento*. Entrambi poi hanno riferito la circostanza del braccio sinistro del tesserato alzato in maniera minacciosa (circostanza che è stata altresì confermata anche dal secondo arbitro Lunardelli che però non è riuscito a vedere l'azione completamente perché si trovava in posizione nettamente più lontana e aveva alcuni giocatori che gli impedivano la vista sulla dinamica del fatto).

Il comportamento deplorabile del tesserato Gjoni Daniel va sicuramente punito come atto violento nei confronti dell'arbitro ai sensi dell'art. 33, 1° comma, n. 2 lett. A del Regolamento di Giustizia FIP: tuttavia, in punto sanzione, alla luce delle precisazioni sulla condotta riportate dalle parti e dal testimone, può trovare accoglimento la richiesta della società reclamante di ridurre l'inibizione, inflitta all'atleta Gjoni nella misura massima di 5 mesi, a mesi 2 (due), rimanendo per il resto confermato il provvedimento del Giudice Sportivo di primo grado.

### **P.Q.M.**

Accoglie il reclamo presentato in data 12 febbraio 2024 da ASD Apecheronza Basket Avio, con integrazione di motivi in data 15.02.2024, e per l'effetto in parziale riforma del provvedimento impugnato riduce da cinque a due mesi l'inibizione inflitta al tesserato Gjoni Daniel, precisamente dal 10 febbraio 2024 al 10 aprile 2024 compreso.

Conferma nel resto il provvedimento del Giudice Sportivo di primo grado (compresa la disposizione che le 3 giornate di squalifica saranno scontate successivamente alla conclusione del periodo di inibizione).

Provvedimento immediatamente esecutivo.

Si dispone a carico della società del reclamante il pagamento del contributo dovuto per il reclamo nella misura del 70% previsto nella Tabella E allegata al Regolamento di Giustizia e, se già incassato, dispone la restituzione alla stessa del 30%.

Così deciso in Trento in data 18 marzo 2024

- La Corte Sportiva d'Appello del Trentino Alto Adige -

Avv. Elisa Beltrame – Presidente

Avv. Massimiliano Guidi -Vice Presidente - F.to

Avv. Vincenza Prezioso – F.to

Dott. Alessandro Malfer - F.to